



COMUNE DI BALESTRATE

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 11-08-2026

OGGETTO: Ordinanza contenente misure straordinarie per il ferragosto, finalizzata alla tutela della salute pubblica, dell'incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio

IL SINDACO

Considerato che nella notte fra il 14 ed il 15 agosto il lungomare di Balestrate è interessato da un notevole afflusso di persone, le quali sono solite riunirsi numerose sulla spiaggia libera per festeggiare la ricorrenza del ferragosto, creando numerosissimi assembramenti di persone, con l'impossibilità per la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio di vigilare adeguatamente sull'osservanza delle norme di cautela tutt'ora vigenti in questo periodo emergenziale;

Preso atto ed accertato altresì che, nei giorni sopra indicati, nell'arenile e sulla strada si verifica l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro, lattine ed altri rifiuti, determinando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica oltre che uno stato di degrado che lede il decoro urbano e il patrimonio pubblico;

Considerato che se non espressamente interdetti, sempre nella notte fra il 14 ed il 15 agosto verrebbero accessi numerosi falò sulle spiagge dei litorali est ed ovest;

Evidenziato in particolare che l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta un danno per l'ambiente e può essere pericoloso in prossimità degli stabilimenti balneari in legno o in prossimità di dune cespugliate o della fascia pinetata;

Considerato che negli anni passati si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica e privata e di igiene pubblica dovute all'abbandono indiscriminato dei residui (tizzoni ardenti) dell'attività di accensione dei fuochi, nonché l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro;

Ritenuto che, al fine di prevenire il collettivo perpetrarsi di simili atti, un idoneo mezzo di contrasto sia quello di vietare la detenzione ed il trasporto di qualsiasi materiale idoneo all'accensione dei suddetti fuochi nel periodo di tempo solitamente dedicato a queste attività nonché il trasporto di bevande alcoliche (dalle ore 8.00 del 14 agosto alle ore 8.00 del 15 agosto 2026);

Visto l'art. 50 comma 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che si rende pertanto necessario ed urgente provvedere in merito;

ORDINA

le sotto indicate prescrizioni:

- 1) **nelle giornate del 14 agosto e 15 agosto 2026**, è fatto divieto nel lungomare "Felice Danna" e nel lungomare "Onofrio Valenti" per tutti i detentori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori commerciali ambulanti ed a tutti gli esercizi commerciali in genere di vendita di bevande da asporto, alcoliche e non alcoliche. È consentita la vendita di tali prodotti solo con mescolta sul posto.
- 2) **nelle giornate del 14 agosto e 15 agosto 2026**, è fatto divieto di accendere fuochi o fare uso

di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie, di campeggiare con tende e similare di creare assembramenti in aree non allo scopo riservate su tutte le spiagge ad uso pubblico o in concessione lungo il litorale;

- 3) **dalle ore 07:00 del 14 agosto alle ore 07:00 del 15 agosto 2026** è vietata la detenzione, a qualsiasi titolo, il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi sulla spiaggia nonché di recare con sé bottiglie di vetro e, comunque, superalcolici presso le spiagge est ed ovest e presso tutti gli accessi al mare di questo territorio;

ORDINA ALTRESI'

Gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50 comma 7-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: *"L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"*.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta.

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, a:

- Prefetto di Palermo (protocollo.prefpa@pec.interno.it)
- Questura di Palermo (gab.quest.pa@pecps.poliziadistato.it)
- Presidente della Regione Siciliana (soris@pec.protezionecivilesicilia.it)
- Comandante della locale Stazione dei Carabinieri (tpa27110@pec.carabinieri.it)
- Commissariato di Partinico (dipps155.5400@pecps.poliziadistato.it)
- Comandante della Polizia Municipale (antoninovalenti@comune.balestrate.pa.it)
- Guardia costiera (ucterrasini@mit.gov.it)
- Compagnia dei Carabinieri di Partinico (tpa27172@pec.carabinieri.it)
- Corpo forestale (irfpa.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it)
- Guardia di Finanza di Partinico (pa1460000p@pec.gdf.it)

Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" > "Interventi straordinari e di emergenza" e in modo permanente nella relativa sezione degli estratti dei provvedimenti.

Si rende noto che avverso la presente ordinanza sindacale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.

Il Sindaco

F.to Dr. Vito Rizzo

